

**L.R. 23 aprile 2013, n. 6 (1).**

**Iniziativa per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 26 aprile 2013, n. 37.

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga  
la seguente legge regionale:

---

**Art. 1 Finalità e oggetto.**

**In vigore dal 11 maggio 2013**

1. La Regione del Veneto interviene con la presente legge per promuovere l'utilizzo di metodi di controllo ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni, finalizzati alla gestione sostenibile della fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria e per concorrere a sostenere, mediante la costituzione di appositi fondi, gli interventi di apprestamento opere e indennizzo dei danni prodotti alle produzioni agricole e zootecniche o causati da incidenti in sedi stradali dalla fauna selvatica.

---

**Art. 2 Interventi per il contenimento della presenza della fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria.**

**In vigore dal 11 maggio 2013**

1. I metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica nelle zone vietate alla caccia e, ove accertata la loro inefficacia, i relativi piani di abbattimento, sono rispettivamente individuati e definiti dagli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica sui rispettivi territori preclusi all'esercizio della attività venatoria, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

2. Agli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica che non provvedono ad adottare gli atti di propria competenza relativi all'attuazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione al Consiglio delle autonomie locali, assegna un congruo termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti inadempienti, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

3. All'attuazione degli interventi per il contenimento della fauna selvatica sono abilitati i soggetti già individuati dall'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; a tal fine le province attuano adeguate e specifiche iniziative di formazione (2).

---

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 aprile 2014, n. 107 (Gazz. Uff. 23 aprile 2014, n. 18, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

**Art. 3 Fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria (4).****In vigore dal 11 maggio 2013**

1. È istituito presso la Giunta regionale il fondo per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria e della fauna protetta nell'intero territorio regionale (3) (5).

2. Il fondo di cui al comma 1 partecipa, nei limiti della sua disponibilità, a sostenere interventi e opere per la prevenzione e a indennizzare i danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica recati a produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica.

3. Per la gestione del fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo quinto del regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale di cui alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)" e successive modificazioni, relativamente a quanto previsto in materia di tipologie dei danni ammissibili a contribuzione, criteri per la quantificazione e modalità per la richiesta di contributi a titolo di prevenzione e di indennizzo, intendendosi l'elencazione dei soggetti accertatori integrata con la previsione dei soggetti a tal fine individuati fra i soggetti incaricati dell'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di gestione faunistica dagli enti titolari delle relative funzioni in conformità ai rispettivi ordinamenti.

---

(3) Comma così modificato dall' art. 6, comma 4, L.R. 8 agosto 2017, n. 22 .

(4) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 febbraio 2018, n. 182* , la *Delib.G.R. 8 giugno 2018, n. 803* , la *Delib.G.R. 26 marzo 2019, n. 318* , la *Delib.G.R. 9 maggio 2019, n. 562* e la *Delib.G.R. 14 maggio 2019, n. 607* .

(5) Vedi, anche, il *D. Dirett. reg. 12 marzo 2020, n. 53* , il punto 1, *Delib.G.R. 17 marzo 2020, n. 321* , il *D. Dirett. reg. 24 aprile 2020, n. 81* , la *Delib.G.R. 23 marzo 2021, n. 344* e la *Delib.G.R. 22 marzo 2022, n. 289* .

**Art. 4 Fondo per i danni causati da incidenti in sedi stradali dalla fauna selvatica (6).****In vigore dal 11 maggio 2013**

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare polizza assicurativa per concorrere al risarcimento dei danni causati a persone e veicoli per l'impatto con fauna selvatica in attraversamento di sedi stradali.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, detta disposizioni volte a definire criteri, misure e procedure attuative del comma 1.

---

(6) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 12 settembre 2017, n. 1443* .

**Art. 5 Norma transitoria.****In vigore dal 11 maggio 2013**

1. Nelle more della istituzione del Consiglio per le autonomie locali, la comunicazione di cui al comma 2 dell' *articolo 2* è fatta alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modificazioni.

**Art. 6 Norma finanziaria.****In vigore dal 11 maggio 2013**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" partita n. 4 del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015; contestualmente le dotazioni dell'upb U0023 "Spese generali di funzionamento" e dell'upb U0034 "Servizi integrati agro-faunistico venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" vengono rispettivamente aumentate di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

---